
SPORTELLLO DEL CITTADINO

Avv. Marina Colbertaldo e Simona Brandolese
referenti Commissione Sportello del Cittadino
Ordine Avvocati di Busto Arsizio

Legge professionale forense art. 30 - L. 31/12/2012 n. 247

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire **informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.**
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.



IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
presso il Ministero della Giustizia

nella seduta del 19 aprile 2013


Visti gli articoli 30, comma 1, 35 comma 1 lett. u) e 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

considerata la necessità di provvedere
alla regolamentazione delle modalità di
accesso allo Sportello per il cittadino;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Il regolamento si
compone di
sette articoli





Art. 1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

- **1. I Consigli dell'Ordine provvedono, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ad istituire e disciplinare lo Sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello».**

- **2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. È altresì vietata l'informazione sui giudizi pendenti.**



Dopo uno stop
dovuto
all'emergenza
sanitaria che ha
colpito il mondo
negli scorsi anni

dal 2023 l'Ordine degli
Avvocati di Busto Arsizio ha
rielaborato la Convezione con i
Comuni interessati a fornire il
servizio per i cittadini



**Nel dicembre del 2023, il
Comune di Arconate e
l'Ordine degli Avvocati di
Busto Arsizio hanno
stipulato la Convenzione
per la regolamentazione
dell'accesso allo
Sportello**

ART. 2: ACCESSO AL SERVIZIO E MODALITÀ

Possono accedere allo Sportello le persone che necessitino di informazione e orientamento in materia di tutela della persona e amministrazione di sostegno.

L'accesso allo Sportello è gratuito.

Gli incontri si terranno, in giorni ed orari prestabiliti, previa prenotazione presso apposito sportello comunale, da individuarsi a discrezione dell'Amministrazione, nei locali indicati al successivo art. 4.


Al fine di accedere al servizio, l'utente dovrà recarsi presso l'apposito sportello di cui al comma precedente, compilare una scheda di prenotazione, messa a disposizione dallo sportello o reperibile sul sito del Comune di Vanzaghello, nella quale verranno riportate le sue generalità e la materia per cui ha richiesto l'incontro, e firmare un modulo per il consenso al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 196/2003, Reg. UE 679/2016.

Dell'incontro non viene redatto alcun verbale in relazione al servizio prestato.



**Art. 3 ambiti delle
informazioni e
dell'orientamento**

I suindicati servizi di informazione e di orientamento del cittadino potranno essere resi in materia di tutela della persona e amministrazione di sostegno, con particolare riferimento alle procedure di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; potranno altresì essere resi nelle materie sempre connesse alla tutela dei soggetti deboli, nonché in materia di eredità e successioni (questioni ereditarie, dichiarazione di successione, testamenti); casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni residenziali, esecuzioni e sfratti); famiglia (separazione e divorzi, accordi di convivenza, alimenti e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti e dei minori), nonché nelle materie sempre comunque connesse alla tutela e alla amministrazione di sostegno



Lo sportello potrà anche rendere informazioni circa l'accesso alla giustizia, gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento, i tempi di massima e le modalità di svolgimento del giudizio, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie costituiti presso il Consiglio dell'Ordine ex art. 29, comma i, lett. n) L. 247/2012, ed i vantaggi connessi a dette metodologie alternative nonché la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati, i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico professionale ai predetti, i requisiti per poter beneficiare del patrocinio a Spese dello Stato e la possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione